

# PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

## Principi ed aspetti basilari della contabilità pubblica



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA  
*Dott . Leonardo Falchetti*

## TUEL D. LGS. 267/2000 [...]

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni  
(fra le altre ....):

- attività di **collaborazione con l'organo consiliare** secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- [...] Nei pareri sono **suggerite all'organo consiliare** tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. **L'organo consiliare** è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- **referto all'organo consiliare** su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

---

Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni [...] l'organo di revisione **ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente** e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

**Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.**

---

## Il Revisore entra nell'Ente Locale



---

**T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000**

**L'ORDINAMENTO**

**ISTITUZIONALE**

---

# ENTI LOCALI

## Si intendono per Enti Locali

- ⇒ Comuni
- ⇒ **Province**
- ⇒ **Comunità montane**
- ⇒ **Unioni di Comuni**

I Comuni hanno **AUTONOMIA** statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché **autonomia** impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

La tendenza attuale → comprimere l'autonomia dei comuni?

---

## ***Statuti comunali e provinciali.***

I comuni e le province adottano il proprio statuto.

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le **attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. [...].**

*Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.*

---

# **REGOLAMENTI**

Nel rispetto dei principi fissati **dalla legge e dello statuto**, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, **per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.**



---

# Articolo 239 TUEL comma 7


(come modificato dal D.L. 174/2012)

**Obbligo di parere dell'Organo di Revisione sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali**



---

## ORGANI DI GOVERNO



Sono organi di governo del comune **il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.**

Le ultime normative succedutesi (legge n. 191/2009, legge n. 42/2010, L. 148/2011 etc.. ), **HANNO STABILITO una riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori**, seppur poi parzialmente rimodulata (L. 56/2014) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

---

# ATTUALMENTE


## **Composizione dei consigli comunali**

**1.** A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio successivo al 17 settembre 2011, i consigli comunali risulteranno composti dal sindaco e da *(art. 2, c. 184, legge 23 dicembre 2009, n. 191; artt. 1 e 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 1, c. 135, legge 7 aprile 2014, n. 56)*:

- a) 48 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 40 membri, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti;
- c) 36 membri, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 32 membri, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 24 membri, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 16 membri, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 12 membri, nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti (dall'8 aprile 2014);
- h) 10 membri, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti (dall'8 aprile 2014).

**2.** Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. *(art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)*

**2.1.** I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti interessati dalle modifiche del numero dei componenti devono assicurare l'invarianza della spesa con rideterminazione degli oneri connessi, attestata dall'organo di revisione. *(art. 1, c. 136, legge 7 aprile 2014, n. 56)*



---

## **Composizione delle giunte comunali**

**1.** A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 17 settembre 2011, la composizione della giunta comunale risulta composta da un numero di assessori non superiore a (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 1, c. 135, legge 7 aprile 2014, n. 56*):


- a) 12, nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
- b) 11, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti;
- c) 10, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 9, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 7, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 5, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 4, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti e fino a 10.000 abitanti (dall'8 aprile 2014);
- h) 2, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti (dall'8 aprile 2014).

**1.1.** I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti interessati dalle modifiche del numero dei componenti devono assicurare l'invarianza della spesa con rideterminazione degli oneri connessi, attestata dall'organo di revisione. (*art. 1, c. 136, legge 7 aprile 2014, n. 56*)

**1.1.1.** Atteso che le modifiche normative trovano immediata applicazione, le elezioni di maggio 2014 dei consigli dei comuni fino a 10.000 abitanti dovranno essere svolte tenendo conto dell'aumentato numero dei consiglieri. (*nota Ministero Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, 4 aprile 2014, n. 4019*)

**1.2.** Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%. (*art. 1, c. 137, legge 7 aprile 2014, n. 56*)

---



---

Quindi l'ultima Legge 56/2014 ha previsto, in deroga  
**“ed in aumento”** rispetto alla L. 148/2011:

- a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, **da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;**
  - b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, **da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.**
-

---

Il comma 136 della L. 56/2014 ha stabilito che i comuni interessati dalla disposizione del precedente comma 135 (cioè quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti, che sono stati oggetti di variazioni *“in aumento”* dei consiglieri rispetto a quanto previsto dalla precedente rimodulazione) **provvedano, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori di cui al titolo III, capo IV, del Tuel al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.**

---

---

# UN ESEMPIO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;




Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione e che prevede che, per i comuni della fascia demografica compresa tra i 1000 e i 10.000 abitanti, spetta ai consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nella misura di euro 18, 076;

Visto il comma 54 dell'art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266 che ha operato la riduzione del 10% dell'indennità sopra citata che di conseguenza è ridefinita in euro 16,27;

VISTO il comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014 di modifica dell'art. 16, comma 17, della legge 148 del 14 settembre 2011, con il quale viene rideterminata la composizione dei Consigli comunali e delle Giunte comunali nei Comuni delle fasce demografiche fino a 3.000 abitanti ed in quelli delle fasce da 3.000 a 10.000 abitanti;

PRESO ATTO che, ai sensi della precitata norma per il Comune di XXXXXXXXXXX, che conta 3804 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da dodici consiglieri ed il numero massimo degli Assessori è stabilito di quattro;

VISTO il comma 136 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014 che così dispone:  
"I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti" ;






---

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». **Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;**
- **“tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;”**
- gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.



TT

- l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

ATTESO CHE tali modifiche normative trovano immediata applicazione.

ACCERTATO che per questo ente il numero dei consiglieri stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148 è pari a sette;

VERIFICATO che la parametrizzazione del gettone di presenza dei consiglieri ne comporta la riduzione della misura al fine di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla quella conseguente alla composizione del consiglio con sette consiglieri;

VISTA l'attestazione d'invarianza di spesa da parte del revisore;

con voti

### **DELIBERA**

- Di rideterminare gli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148 nella misura di euro 9,49;

---

VERBALE n. 83  
DEL REVISORE DEI CONTI  
COMUNE DI XXXXXXXXXXXXX

L'anno 2014, il giorno 04 del mese di giugno, il sottoscritto Revisore dei Conti Leonardo Falchetti procede all'esame della proposta di delibera C.C. n. 27 del 29/05/14 avente ad oggetto: "*legge 7 aprile 2014 n. 56 - rideterminazione degli oneri nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa*", al fine di rilasciare l'attestazione prevista dall'articolo 1 comma 136 Legge 56/2014

Atteso che il comma 136 della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 **prevede l'obbligo di assicurare l'invarianza della spesa rispetto a quella prevista dalla precedente versione della stessa norma ai sensi della quale il consiglio comunale (attualmente composto da n. 12 consiglieri e con numero massimo di Assessori stabilito di 4) doveva essere composto da n. 7 consiglieri oltre il sindaco;**

Tenuto conto che il rispetto del comma 136 Legge 56/2014 deve essere attestato dal revisore dei conti;

**Considerate tutte le misure e previsioni contenute nella suindicata proposta di deliberazione del C.C., tenendo conto che la spesa di riferimento utile ai fini della determinazione dell'invarianza risulta essere quella che si sarebbe sostenuta con il previgente testo di legge (legge 148/2011) e quindi con prospettica riduzione della spesa in funzione dell'aumento dei componenti del Consiglio**

SI ATTESTA

che il Comune di XXXXXXXXXXXXX, in base a quanto riportato e previsto nella proposta di deliberazione C.C. n. 27 del 29/05/2014, assicura l'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 1 comma 136 della legge 56/2014;

Il Revisore dei Conti

---

---

QUINDI CERTIFICARE INVARIANZA DELLA  
SPESA IN RAPPORTO ALLA  
LEGISLAZIONE VIGENTE A FRONTE  
DELL'AUMENTO (RISPETTO ALLA  
PRECEDENTE) DEL NUMERO DI  
CONSIGLIERI ANCHE PER I COMUNI CHE  
NON ERANO (E NON SONO) ANCORA  
ANDATI AL VOTO SUCCESSIVAMENTE  
ALLE VARIE MODIFICHE SUCCEDETESI.

**CALCOLI PROSPETTICI**

---

---

## PRESIDENZA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni **con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un PRESIDENTE eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.** Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto **può** prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, **quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.**

- 
3. **Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.**
  4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una **adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri** sulle questioni sottoposte al consiglio.
  5. **In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.**
-

Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di **COMMISSIONI** costituite nel proprio seno con **criterio proporzionale**. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, *si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.*

**Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.**

# ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI

**IL CONSIGLIO È L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO.**

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) **statuti dell'ente** e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; (*è invece di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio*).
- b) **programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;**  
[...] etc.....



---

**Le deliberazioni in ordine agli argomenti sopraelencati non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.**

---

# **Commissioni consiliari:**

**i lavori svolti dalle commissioni  
rivestono importanza per il Revisore  
soprattutto nei Comuni di più elevate  
dimensioni demografiche**

---

## COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE

La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti e **dalle leggi vigenti**

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, **anche** al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto **può prevedere** la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere

## COMPETENZE DELLE GIUNTE

La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, **che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento**; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

**E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.**

## PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

*(previsione introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)*

**Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.**

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

**I soggetti di cui sopra RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESI.**

**Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.**

---

# **LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

## **(prossimi incontri)**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Il sindaco nomina il Segretario**, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione.

Salvo revoca motivata, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato.

Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

**La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.**

---

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.**

Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108 (*nomina Direttore Generale*), contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, **i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.**



**Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale.**

Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni **consultive**, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e **ne cura la verbalizzazione**;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49 Tuel, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- c) **può rogare tutti i contratti** nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

**Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.**

Il Segretario Comunale è figura di vertice dell'Organizzazione dell'ente e legato da un rapporto di dipendenza funzionale al Comune presso cui presta la propria attività e, più precisamente, **da un rapporto a forte connotazione fiduciaria con il Sindaco.**

Le funzioni del Segretario Comunale sono descritte dall'art.97 del D.Lgs 267/2000.

In particolare la funzione del Segretario **non è più** di controllo della legittimità dei singoli atti (**anche se vi sono ipotesi e segnali di un ritorno a controlli simili**), bensì di collaborazione, anche propositiva, nei confronti di tutta l'Amministrazione Comunale, affinché l'azione svolta dall'Ente sia conforme ai principi posti dall'ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli Amministratori.

**L'abrogazione delle disposizioni sul parere di legittimità non preclude che il Segretario possa sempre esprimersi in sede consultiva, potendo intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico.**

---

Per questo motivo lo Statuto, il Regolamento o il Sindaco **possono**, in via straordinaria, disporre che il Segretario esprima dei pareri preventivi di legittimità o di conformità dell'azione amministrativa.

## *La condanna dell'assessore si estende al segretario*

Rientra tra i doveri di servizio del segretario comunale fornire pareri in materia di regolarità delle deliberazioni adottate, sussistendo la colpa grave per violazione dei doveri di servizio, in quanto con un minimo di diligenza si sarebbe evidenziata la natura illegittima e dannosa della deliberazione stessa. Il principio è contenuto nella sentenza n. 41 del 1° marzo 2013 della Corte dei conti, II Sezione giurisdizionale centrale d'appello.

In particolare, l'atto non rispettava il termine massimo per il conferimento di mansioni superiori, che secondo l'articolo 52 del dlgs n. 165/2001, può essere disposto nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili a dodici, nel caso in cui fossero state avviate le procedure per la copertura del posto vacante.

La norma non prevede, inoltre, alcuna proroga ulteriore, né per problemi nell'espletamento del concorso, né per altre cause giustificative.

La Corte dei conti evidenzia che tali norme erano espressamente richiamate nell'atto oggetto del ricorso in appello e pertanto si presume note alla giunta comunale, che procedeva nonostante tutto a conferire le mansioni superiori a un dipendente al quale erano già state conferite per oltre 24 mesi.

Sussiste, pertanto, la colpa grave degli assessori che hanno votato la deliberazione, in quanto con un minimo di diligenza avrebbero potuto evidenziare la natura dannosa e illegittima dell'atto adottato. La condanna si estende anche al segretario comunale che la Corte presume conoscesse

la normativa, sia per dovere d'ufficio, che per esperienza e per preparazione professionale derivante dalla categoria di appartenenza; nonostante ciò non fornì alcun parere sulla regolarità della deliberazione e verbalizzò la seduta senza osservazione alcuna. Il tutto in violazione dei suoi obblighi di assistenza giuridico-amministrativa (istruttoria e consultiva) agli organi di vertice dell'ente, in sede di adozione delle deliberazioni.

A fronte di un'evidente illegittimità, continua la Corte dei conti, la giunta decise di confermare le mansioni superiori senza il parere burocratico del segretario, senza effettuare tutti gli approfondimenti del caso, che sarebbero stati necessari.

*Eugenio Piscino*

—©Riproduzione riservata—



---

## DIRETTORE GENERALE

Il sindaco e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, **possono** nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, **che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente**, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, **e che sovrintende alla gestione dell'ente, PERSEGUENDO LIVELLI OTTIMALI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA**. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a) (*in tema di controllo di gestione*), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. **A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune.**

**La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.**

---

**La figura del direttore generale nei comuni, prevista dall'art. 108 del Tuel, è soppressa nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.**  
*(art.2, c.186, lett.d, legge 23 dicembre 2009, n. 191)*

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (*100.000 abitanti*) è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti (*100.000 abitanti*). In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Quando non risultino stipulate le predette convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, **le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.**

---

**LE ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE HANNO  
AMPLIATO LA COLLABORAZIONE FRA**

**REVISORI DEI CONTI**



**SEGRETARI COMUNALI**



**DIRETTORI GENERALI**

---

## **Art. 147-bis TUEL Controllo di regolarità amministrativa e contabile**

*(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),  
legge n. 213 del 2012)*

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.**



**2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.**

**3. Le risultanze del controllo di cui al precedente comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, NONCHÉ AI REVISORI DEI CONTI e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.**

---

**Un esempio di trasmissione al  
revisore del controllo di cui all'art.  
147 bis TUEL**

**E' opportuno poi che il Revisore,  
con proprio verbale, prenda atto  
della trasmissione del controllo ed  
esprima un giudizio sugli eventuali  
rilievi contenuti.**



**COMUNE di XXXXXXXXXXXXXXX**  
**Controllo successivo di regolarità amministrativa**  
**(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)**  
**Verbale numero 2 del 04 dicembre 2013**

II SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati: [...]

Oggi alla presenza [...] sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n.13 (tredici) determinazioni adottate dai responsabili di area nel secondo semestre 2013

**Atti sorteggiati:**

gli atti sorteggiati sono riportati nel verbale della procedura di estrazione che si allega al presente sotto la lettera A

**Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

**RISULTANZE:**

-tutti gli atti verificati non sono affetti da nullità e risultano legittimi e conformi alla normativa vigente.

Si ritiene ,comunque, di rilevare quanto appresso:

\_L'atto n. 94 non risulta ancora pubblicato all'albo pretorio comunale

-le determinazioni n.244,249,304,347 devono essere munite dell'attestato di eseguita pubblicazione.

Si tratta di valutazioni che non inficiano la validità degli atti,ma attengono alla correttezza dell'operativa.

**Conseguentemente, si invitano i dirigenti responsabili di Area che hanno prodotto i provvedimenti in esame a prendere atto delle valutazioni che precedono per quanto di competenza.**

Copia del presente viene trasmessa ai responsabili di area , all'organo di revisione, al OIV/Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

il Segretario comunale

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

---

# IL REVISORE:

## VERBALE n. 37 DEL REVISORE DEI CONTI COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il giorno ..... viene recapitato al sottoscritto Revisore dei Conti Leonardo Falchetti la relazione sui controlli interni successivi di regolarità effettuati dal Segretario Comunale ....., ai sensi dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/00 TUEL commi 2 e 3, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012.

Esaminati i predetti documenti, si dà atto della correttezza e tempestività dell'operato in ottemperanza delle previsioni del TUEL e, tenuto conto di quanto riscontrato dal Segretario Comunale in merito agli atti esaminati, il sottoscritto Revisore concorda pienamente con le valutazioni espresse, nonché sull'analisi delle criticità emerse, invitando i competenti responsabili di Area a conformarsi per il futuro alle indicazioni fornite.

Il Revisore dei Conti

---

---

## **Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari**

*(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),  
legge n. 213 del 2012)*

**1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione,**

**prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.**

## LA DIRIGENZA NEGLI ENTI LOCALI

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.

Questi si uniformano al principio per cui i poteri di **indirizzo** e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la **GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA** è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, **non ricompresi** espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.



---

**Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:**

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;**
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;**
  - c) la stipulazione dei contratti;**
  - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;**
  - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;**
- [...]

**I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.**

---

---

Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra elencate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, **ai responsabili degli uffici o dei servizi**, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

*Vari aspetti in tema di compensi – CCNL etc..*

---

## Art. 90 TUEL Uffici di supporto agli organi di direzione politica

*(informazioni richieste ai Revisori anche nei questionario Corte Conti)*

**Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (che l'Ente Locale deve redigere ai sensi dell'art. 89 TUEL) può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, **da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.****

---

L' art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, HA AGGIUNTO all'articolo 90 il seguente comma:

**“3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.”**

---

---

**UN ESEMPIO**

---

---

**PROPOSTA** n°96 del 20-06-2014 Ufficio: RAGIONERIA E PERSONALE

**OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E LAVORO FLESSIBILE PER IL TRIENNIO 2014-2016. ASSUNZIONE DI UNA UNITA' PER LO STAFF DEL SINDACO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni; [...]

EVIDENZIATO che con le citate deliberazioni GC n. 190/2013 e 29/2014 è stato approvato il seguente piano triennale del fabbisogno del personale con contratto a tempo determinato e con lavoro flessibile per il triennio 2014-2016:

- anno 2014 ..... anno 2015 ..... anno 2016 .....

**RILEVATO**

- che la capacità di spesa annua per lavoro flessibile soggiace ai seguenti limiti complessivi: (€ 237.789,07 + € 137.343,00)=€ 375.132,07/2=€ **187.566,03**;
- che il costo derivante dal piano sopra descritto ammonta per l'anno 2014 ad € **141.000,00**
- che risulta pertanto una disponibilità di € **46.566,03**

**EVIDENZIATO**

**che il Sindaco ha richiesto di costituire, fino alla scadenza del suo mandato, l'ufficio di staff, che lo supporti nell'espletamento delle funzioni di competenza, soprattutto relazionali e comunicative, mediante l'assunzione di personale a contratto di lavoro subordinato a tempo parziale per n. 18 ore settimanali;**

**VISTO l'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce la possibilità di costituire l'ufficio di staff del Sindaco se previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;**

**VISTO che il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede tale possibilità;**

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore personale in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione;

---

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa; CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) di integrare ulteriormente il piano triennale del fabbisogno del personale con contratto a tempo determinato e con lavoro flessibile per il triennio 2014-2016 prevedendo anche l'assunzione, fino alla scadenza del mandato, di personale a contratto di lavoro subordinato – Cat. C1 - a tempo parziale per n. 18 ore settimanali per la costituzione dell'ufficio di staff del Sindaco dando atto che, eventualmente, con successivo provvedimento della Giunta Comunale si provvederà, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del TUEL 267/2000 a determinare l'emolumento unico in sostituzione del trattamento economico accessorio.
- 2) Di dare atto che la nuova programmazione triennale è la seguente [...]
- 3) Di dare atto che la spesa presunta di personale per l'anno 2014 è inferiore alla spesa dell'anno precedente;
- 4) **di dare atto che, per ognuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa complessiva di personale, sarà contenuta nei limiti previsti dalla vigente normativa.**
- 5) di stabilire l'assunzione nell'ufficio di staff del Sindaco di n. 1 unità di personale appartenente alla categoria C1 con il profilo professionale di "Istruttore amministrativo", con contratto a tempo determinato part – time per 18 ore settimanali a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco.;
- 6) **di dare atto che spetta al Sindaco con apposito decreto l'individuazione del personale da assumere, la definizione della durata dell'assunzione, le funzioni ed i compiti da assegnare al predetto personale**
- 7) di dare atto che la spesa relativa alla restante parte dell'anno 2014, pari ad € 10.225,00 trova apposita copertura nel Bilancio di Previsione 2014 in corso di elaborazione;
- 8) **di trasmettere la presente all'Organo di revisione contabile per il parere di competenza.**

**COMUNE DI xxxxxxxxx**  
**REVISORE DEI CONTI**  
**VERBALE N. 36 DEL 24/06/2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di giugno il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Leonardo Falchetti procede all'emissione del parere su proposta n.96 del 20/06/2014 avente ad oggetto *“ulteriore integrazione programmazione del fabbisogno di personale con contratto a tempo determinato e lavoro flessibile per il triennio 2014-2016. Assunzione di una unità per lo staff del Sindaco.”*.

Il sottoscritto Revisore

VISTE le precedenti deliberazioni in merito alla “Programmazione triennale del fabbisogno personale anno 2014/2016”, e relativi pareri emessi dal sottoscritto Revisore;

TENUTO CONTO delle normative in materia di spesa del personale attualmente vigenti e delle competenze attribuite agli organi di revisione in ordine a verifiche e pareri;


TENUTO CONTO delle competenze attribuite alla Giunta Comunale dall'articolo 48 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) e di quanto previsto all'art. 90 del T.U.E.L. medesimo;

PRESA VISIONE del dettagliato contenuto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, con la quale si intende integrare il piano triennale del fabbisogno del personale 2014-2016, e di tutta la documentazione allegata messa a disposizione;

ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili di servizio

**E S P R I M E**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in argomento

Dott.  Falchetti



## INCARICHI A CONTRATTO – art. 110 TUEL

*(informazioni richieste ai Revisori anche nei questionario Corte Conti)*

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di **alta specializzazione**, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. *Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti PREVIA SELEZIONE PUBBLICA volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.*

**Comma così modificato dall' articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"**

- 
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, **negli enti in cui è prevista la dirigenza**, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. [...] **Negli altri enti**, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, **solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente**, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. [...]
  3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco [...]
  4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
-

**COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  
**REVISORE DEI CONTI**  
**VERBALE N. 96 DEL 13/01/2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di gennaio il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Leonardo Falchetti procede all'emissione del parere su proposta delibera Giunta Comunale n. 02 del 13/01/2015 avente ad oggetto "affidamento incarico ex art. 110 comma 1 T.U.E.L. D.Lgs. 267/200 – responsabile servizio tecnico; determinazioni."

Il sottoscritto Revisore

VISTE le precedenti deliberazioni in merito alla "Programmazione triennale del fabbisogno personale anno 2014/2016", e relativi pareri emessi dal sottoscritto Revisore;

VISTA la legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2015) entrata in vigore al 01/01/2015;

TENUTO CONTO delle normative in materia di spesa del personale attualmente vigenti e delle competenze attribuite agli organi di revisione in ordine a verifiche e pareri;

TENUTO CONTO di quanto previsto all'art. 110 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;


PRESA VISIONE del dettagliato contenuto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, con la quale si intende predisporre un avviso di selezione per procedere alla copertura del posto di responsabile del servizio tecnico mediante assunzione temporanea, previa stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, di un Istruttore direttivo tecnico, part-time (18 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili di servizio

RACCOMANDANDO di espletare la selezione pubblica nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 110 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 in merito ai requisiti necessari che devono possedere i soggetti interessati

**ESPRIME**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in argomento

Dott.  Falchetti

